



14653-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 693/2019
CATERINA MAZZITELLI		UP - 20/02/2019
EDUARDO DE GREGORIO		R.G.N. 28620/2017
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	
IRENE SCORDAMAGLIA		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/05/2016 del TRIBUNALE di VARESE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito i difensori Avv. (omissis) per la parte civile ricorrente e Avv. (omissis)

(omissis) per l'imputato (omissis).

Il difensore di parte civile si riporta ai motivi di ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

Il difensore dell'imputato così come sopra rappresentato chiede la conferma della sentenza.

## RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 12 maggio 2016, il Tribunale di Varese, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Gavirate, assolveva (omissis) e (omissis) (omissis) dal delitto di diffamazione consumato ai danni di (omissis), affermando, in diverse circostanze, che lo stesso non era legittimato a partecipare a riunioni e a prendere decisioni per conto di un condomino dal medesimo amministrato, perché già condannato alla reclusione per un delitto di appropriazione indebita consumato ai danni dello stesso, e ciò contrariamente al vero, essendogli stato notificato solo un decreto penale.

Nel riformare la sentenza di condanna di prime cure, e nel decidere il gravame degli imputati dopo che una precedente pronuncia di inammissibilità dello stesso era stata annullata da questa Corte, il Tribunale osservava che:

- l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché depositato presso la cancelleria del Tribunale di Varese era infondata perché tale forma di presentazione è prevista dall'art. 582 codice di rito;

- era pacifico il fatto che alla parte civile fosse stato, in precedenza ai fatti per cui è causa, notificato un decreto penale di condanna per il delitto di appropriazione indebita aggravata, consumato quale amministratore di quel condominio;

- l'imputato (omissis) aveva fatto presente tale circostanza durante la riunione dei capigruppo del Comune di (omissis) volendo informare il sindaco che chi si presentava in nome del condominio interessato era stato ritenuto responsabile di una condotta di rilievo penale proprio a danno dello stesso;

- l'imputato (omissis) aveva parimenti rappresentato ai condomini l'inopportunità che l'amministratore (omissis) fosse inviato alla riunione con il Prefetto data l'indicata condanna;

- i due imputati avevano pertanto riferito un fatto vero, utilizzando un linguaggio contenuto ed in contesti in cui la notizia riferita poteva assumere rilievo, così da doversi affermare che i predetti avevano esercitato un legittimo diritto di critica.

2 - Propone ricorso la parte civile (omissis), a mezzo del proprio difensore, articolando le censure in tre motivi.

2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge in riferimento alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello degli imputati.

Questo infatti era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Varese il 12 ottobre 2011 e da tale ufficio inviato, pervenendo alla cancelleria del Giudice di pace di Gavirate il 17 ottobre 2011 e quindi quando era già spirato il



termine (il 16 ottobre 2011) per impugnare, visto che la sentenza era stata pronunciata il 18 luglio 2011 e depositata il 17 agosto 2011.

Il deposito era poi avvenuto in luogo diverso da quello consentito posto che il Giudice di pace di Gavirate (peraltro accorpato al Giudice di pace di Varese con d. lgs. n. 156/2012) ha sede nel circondario del Tribunale di Varese.

2 - 2 - Con il secondo ed il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla pronuncia assolutoria dei due imputati dal delitto di diffamazione consumato a danno della parte civile.

Il fatto denunciato dai due imputati non corrispondeva al vero visto che il decreto penale di condanna era stato opposto ed il relativo giudizio si era chiuso con l'assoluzione del ricorrente.

La condotta dei due imputati era, con tutta evidenza, strumentale al fatto che si voleva evitare che il (omissis) rappresentasse quel condominio in quelle riunioni.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso promosso nell'interesse della parte civile (omissis) non merita accoglimento.

1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'art. 582 cod. proc. pen. consente di depositare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale ove l'appellante si trova, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, come è nel caso del Tribunale di Varese, ove l'atto è stato presentato, rispetto a (omissis) ove ha (aveva, essendo stato soppresso) sede il Giudice di pace che aveva pronunciato la sentenza.

E la tempestività del deposito va verificata avendo riguardo alla data della presentazione nel diverso ufficio giudiziario (Sez. 4, n. 24595 del 06/02/2014, Pasa, Rv. 262231), non assumendo rilevanza alcuna il successivo accorpamento dell'ufficio del Giudice di pace di Gavirate a quello di Varese, posto che, al tempo, erano uffici distinti, siti in diverse località.

Peraltro non emerge, dagli atti rinvenibili nel fascicolo, che analoga censura sia stata mossa nel primo ricorso per cassazione avverso la sentenza annullata così che non emerge neppure che la stessa sia stata dichiarata assorbita nella precedente decisione di questa Corte di legittimità con il conseguente effetto preclusivo, posto che il *devolutum* del giudizio di rinvio non può ricomprendere doglianze estranee al giudizio di legittimità concluso con la sentenza di annullamento (così da ultimo: Sez. 1, n. 12320 del 12/07/2016, dep. 14/03/2017, Di Bello, Rv. 270054).



2 - Gli ulteriori motivi sono versati in fatto e non considerano che esula dal sindacato di legittimità la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Il Tribunale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come gli imputati si fossero limitati a sottolineare che:

- la persona offesa era stata raggiunta da un provvedimento di condanna (né poteva considerarsi dirimente il fatto che fosse un decreto penale piuttosto che una sentenza, anch'essa peraltro non necessariamente definitiva);

- non era noto agli stessi che la persona offesa si fosse opposta a tale decreto;

- non poteva essere nota neppure la sua assoluzione (perché intervenuta in epoca successiva);

- che le frasi incriminate erano state pronunciate in contesti propri (in occasioni nelle quali la persona offesa avrebbe dovuto rappresentare il condominio, vittima delle sue appropriazioni).

Così da doversi fondatamente concludere che i due imputati avevano legittimamente esercitato il consentito diritto di critica, scriminandone pertanto la condotta, altrimenti offensiva della reputazione del ricorrente.

Se ne deduce, allora, che la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure di legittimità argomentate nel ricorso.

3 - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 20 febbraio 2019.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Carlo Zaza



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Sezione Penale  
depositato/Pervenuto  
3 APR 2019  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
della sig. Maria Cristina D'Angelo

